OGGETTO: ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 28 MARZO 2007

– NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TFR –.

In data 28 marzo 2007, fra il Collegio Costruttori Edili di Torino e le Federazioni provinciali dei lavoratori edili Fe.N.E.A.L.- UIL, F.I.L.C.A.- CISL e F.I.L.L.E.A.- CGIL è stato stipulato un accordo collettivo provinciale di lavoro, che fa seguito a quello, siglato fra le stesse parti contraenti, in data 8 febbraio 2007.

L'Accordo prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2007, le imprese che occupano meno di 50 addetti, così come individuate dalle Legge n. 296/2006, dal successivo decreto attuativo e dalle modalità operative impartite dall'INPS, cessino di versare alla Cassa Edile il contributo pari al 7% relativo al trattamento di fine rapporto.

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, le suddette imprese accantoneranno mensilmente, per il personale operaio che intende mantenere il TFR presso l'impresa, il TFR calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 33 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 presso la Cassa Edile.

L'accantonamento non è dovuto per i periodi di astensione e/o sospensione dell'attività lavorativa nei quali non vi sia maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto.

Al piu' presto sarà rilasciata una nuova versione del programma di gestione telematica delle denunce (Gedek vers.2.04.3) per permettere l'invio dei dati riguardanti l'accantonamento del TFR. Questa versione avrà la possibilità di calcolare ed inviare gli importi del TFR accantonato, anche in assenza di modifiche ai programmi gestionali utilizzati dalle imprese.

In considerazione del fatto che il nuovo fondo del TFR dal 1° gennaio 2007 non ha più natura mutualistica la Cassa Edile terrà, per ogni impresa, una distinta contabilità del fondo accantonato.

Per i mesi di gennaio, febbraio **ed eventualmente marzo 2007 per le imprese che avessero già inviato la denuncia mensile**, la Cassa Edile provvederà entro il 10 maggio 2007, alle operazioni di conguaglio fra quanto già versato dalle imprese e quanto effettivamente dovuto ai sensi del presente accordo, tenuto conto delle eventuali adesioni dei lavoratori intervenute nei mesi sopra indicati al Prevedi, fermo restando che i versamenti materiali delle imprese attraverso la Cassa Edile al Fondo sopra citato, decorreranno dal 1° luglio 2007. Resta inteso che, in caso di adesione del lavoratore a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Prevedi, l'impresa dovrà informare tempestivamente la Cassa Edile e provvedere direttamente agli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

La Cassa Edile comunicherà alle imprese, inoltre, l'importo accantonato a titolo di TFR, per ogni lavoratore, per i suddetti mesi.

Nel caso in cui l'impresa abbia effettuato un versamento maggiore rispetto al dovuto, tale maggior importo sarà restituito all'impresa dalla Cassa Edile **tramite bonifico o assegno nel caso non si disponga delle coordinate bancarie dell'impresa. (le cifre a credito dell'impresa di importo minimo, verranno d'ufficio considerate acconto per i successivi versamenti mensili)**.

Qualora, invece, l'impresa abbia effettuato un versamento minore rispetto al dovuto, la Cassa Edile chiederà all'impresa di effettuare un versamento integrativo.

Informazioni Imprese 011.8107602 | Informazioni Operai 011.8107601 | Informazioni TFR 011.8107605 | Informazioni Assistenze 011.8107604 | Contabilità 011.8107607 | Gestioni Contabili CED 011.8107608 | Telefax 011.8107599

Entro il 31 marzo 2008 la Cassa Edile comunicherà all'impresa il fondo di trattamento di fine rapporto accantonato presso la Cassa Edile stessa alla data del 31 dicembre 2007, costituito dall'importo di TFR versato dall'impresa e dalla quota parte degli interessi maturati dal fondo TFR, al netto delle spese di gestione, spettante alla singola impresa.

Tale comunicazione dovrà inoltre evidenziare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai.

Qualora l'importo complessivo del trattamento di fine rapporto accantonato dall'impresa presso la Cassa Edile sia superiore al trattamento di fine rapporto maturato dagli operai tale maggior importo sarà restituito all'impresa dalla Cassa Edile.

Invece, qualora l'importo complessivo del trattamento di fine rapporto maturato dagli operai sia inferiore a quanto accantonato dall'impresa, la Cassa Edile chiederà all'impresa di effettuare un versamento integrativo.

Entro il 31 ottobre 2007 le Parti procederanno ad un esame congiunto sulla base dei dati, aggiornati al 30 giugno p.v., forniti dalla Cassa Edile, delle scelte operate dai lavoratori circa la destinazione del trattamento di fine rapporto e valuteranno se, con decorrenza 1° gennaio 2008, il TFR spettante agli operai continui ad essere accantonato presso la Cassa Edile o se le imprese provvederanno ad accantonarlo presso di sé, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e dell'art. 33 del vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Per la generalità delle imprese si è inoltre stabilito che il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato nell'apposito Fondo presso la Cassa Edile e rivalutato ai sensi dell'art. 2120 Codice Civile. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Cassa Edile provvederà a verificare la corrispondenza del Fondo a quanto accantonato a titolo di TFR. Eventuali disavanzi, afferenti l'anno 2007, saranno coperti utilizzando le risorse esistenti in Cassa Edile e, quindi, senza costi aggiuntivi per le imprese.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro ed in presenza del trattamento di fine rapporto in parte presso la Cassa Edile ed in parte presso l'impresa o presso il Fondo di Tesoreria dello Stato, ognuno dei soggetti interessati (Cassa Edile – impresa) procederà disgiuntamente alla liquidazione al lavoratore di quanto dovuto a titolo di TFR operando le relative ritenute fiscali.

Quanto sopra anche in caso di anticipazione del TFR, con priorità su quanto accantonato presso la Cassa Edile. L'impresa autorizzerà l'anticipazione previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2120 Codice Civile.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Vogliotti Dr. Augusto

IL VICE PRESIDENTE
Boni Dario

Informazioni Imprese 011.8107602 | Informazioni Operai 011.8107601 | Informazioni TFR 011.8107605 | Informazioni Assistenze 011.8107604 | Contabilità 011.8107607 | Gestioni Contabili CED 011.8107608 | Telefax 011.8107599